
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 febbraio 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 febbraio 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	--

PREMESSA INTRODUTTIVA

In occasione della presente sessione dell'Osservatorio Legislativo Interregionale, che si colloca nella fase iniziale dell'anno, si registra un lieve rallentamento nella presentazione di progetti di legge regionali, dopo un anno, il 2022, caratterizzato da un rinnovato fervore normativo, dopo la lunga fase della pandemia e le relative restrizioni, i cui effetti inevitabilmente si sono riverberati anche sull'iniziativa legislativa regionale, posto che tutta l'attenzione e le energie erano volte a gestire le problematiche derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.


Ciò premesso, nonostante una diminuzione del numero delle proposte legislative a livello regionale rispetto al bimestre precedente, è tuttavia possibile segnalare alcuni progetti di legge particolarmente interessanti, sia sotto il profilo del contenuto dell'iniziativa e dell'intervento proposto, sia sotto il profilo della formulazione.

In particolare, meritano attenzione, secondo il parere di chi scrive, le seguenti proposte normative (tutte di iniziativa consiliare):

- I) Regione Lombardia, Progetto di legge n. 250 "Disposizioni regionali in materia di intelligenza artificiale";
- II) Regione Lombardia, Progetto di legge n. 254 "Istituzione di zone economiche speciali regionali denominate d.a.m.a. (distretto area - montana autonoma) nelle aree svantaggiate del territorio lombardo";
- III) Regione Veneto, Progetto di legge n. 172 "Istituzione dell'Elenco Regionale degli Amministratori di Condominio";
- IV) Regione Campania, Proposta di legge n. 275 "Proposta di legge per l'istituzione del Registro Regionale degli amministratori di condominio".

Di tali progetti di legge, il primo ha carattere fortemente innovativo, quanto meno per l'oggetto, affrontando il tema dei sistemi di intelligenza artificiale, gli altri invece afferiscono a tematiche più tradizionali, seppur di grande attualità e, talvolta, urgenza. E' il caso del problema dell'intenso spopolamento delle zone di montagna economicamente più svantaggiate, con tutte le problematiche che ne derivano, soprattutto con riferimento al territorio e alla sempre minore manutenzione dello stesso, con conseguente aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico, impoverimento ulteriore degli abitanti, perdita progressiva della storia e della cultura locale. E' altresì il caso dei progetti di legge di regione Campania e di regione Veneto, volti ad istituire un "registro" o "elenco" regionale degli amministratori di condominio, che vorrebbe offrire - tanto a chi riveste la qualità di condòmino, quanto ai professionisti operanti nel settore dell'amministrazione condominiale - un ulteriore strumento di tutela e trasparenza, in considerazione, da un lato, della elevata professionalità richiesta oggi dall'ordinamento per lo svolgimento dell'attività in questione, dall'altro, dei numerosi contenziosi derivanti da condotte negligenti o imperite, se non addirittura penalmente rilevanti, da parte di amministratori di condominio.

Si procede ora alla illustrazione e all'approfondimento dei singoli progetti di legge.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 febbraio 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

I) Regione Lombardia - Progetto di legge n. 250 “Disposizioni regionali in materia di intelligenza artificiale”.

Si tratta di un progetto di legge di contenuto, come già evidenziato in premessa, molto innovativo, riguardando la promozione dello sviluppo, dell’adozione e della implementazione, da parte delle strutture di Regione Lombardia e degli enti locali, di sistemi di intelligenza artificiale.

Esso consta di otto articoli ed è corredato da una relazione illustrativa, tesa a dare conto delle motivazioni che soggiacciono alla proposta di legge, nonché di una scheda tecnico-finanziaria, contenente l’indicazione delle spese previste e delle relative coperture finanziarie.

L’utilizzazione della IA - sottolineano i proponenti - può offrire molteplici benefici in ambito industriale, ambientale e sociale; tuttavia, il ricorso all’intelligenza artificiale presenta anche potenziali rischi per le persone e la società in termini di sicurezza dei dati e di relazioni sociali.


Il progetto di legge si colloca altresì pienamente nel quadro della programmazione normativa dell’Unione europea; infatti, anche la UE si è attivata e sta operando per assicurare che i cittadini europei possano beneficiare di nuove tecnologie come l’IA secondo i principi fondamentali dell’Unione e per tale ragione ha intrapreso un percorso di regolazione dell’IA (in particolare già nell’aprile del 2021 la Commissione UE ha presentato una proposta che ha l’obiettivo di offrire regole per lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di sistemi di IA nell’Unione con un approccio proporzionato basato sul rischio).

In tale scenario, la proposta di legge in esame intende disciplinare e favorire l’utilizzo dell’IA in Regione Lombardia, con particolare attenzione alle società partecipate, perseguendo l’obiettivo di favorire la diffusione dell’IA nei diversi settori economici e sociali della regione.

Definiti oggetto e finalità della legge (Articolo 1), vengono successivamente proposte definizioni generali di IA in armonia con quanto ipotizzato anche a livello europeo (Articolo 2), precisando, in particolare, i concetti di “intelligenza artificiale” o “IA” (è tale ogni tecnica di apprendimento automatico, logico o deduttivo, in grado di replicare capacità umane, impiegata in qualsiasi tipologia di dispositivo o programma informatico) e di “sistema di intelligenza artificiale” (è tale un modello di funzionamento di un qualsiasi dispositivo o programma informatico, in grado di generare, mediante l’impiego dell’intelligenza artificiale, risposte autonome, finalizzate al raggiungimento di determinati obiettivi, in conseguenza di sollecitazioni provenienti dall’esterno) e indicando le condizioni alle quali l’IA e i sistemi di IA possono ritenersi affidabili (e precisamente: la conformità alla normativa vigente in materia, la soggezione a supervisione umana, la verificabilità).

Sono poi individuate (Articolo 3) alcune azioni per la promozione dello sviluppo e della diffusione di sistemi di IA affidabili e sicuri - tra cui anche la promozione ed il sostegno a programmi e corsi di formazione e istruzione in materia di intelligenza artificiale e di uso conforme alla normativa della stessa; all’attuazione di tali finalità dovrebbe provvedere la Giunta regionale.

Particolare attenzione è quindi dedicata (Articolo 4) alla implementazione dei sistemi di gestione affidabile di IA nell’ambito di Regione Lombardia e delle società del sistema

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 febbraio 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

regionale (SIREG); a tale scopo si prevede anche l'istituzione, da parte della regione, di un elenco regionale dei soggetti che utilizzano sistemi di gestione di IA affidabili.

Per la promozione di tali sistemi è altresì proposta (Articolo 5) l'istituzione di una apposita Consulta regionale, di cui sono indicati composizione e compiti: si prevede che essa sia composta di 13 membri (l'Assessore regionale competente in materia di innovazione, con funzioni di presidente; tre consiglieri regionali; tre rappresentanti designati dalle associazioni delle imprese operanti nel settore dell'intelligenza artificiale; tre esperti provenienti dalle Università della Lombardia; tre esperti designati da centri di ricerca in materia di intelligenza artificiale) e che contribuisca alla definizione degli obiettivi e delle strategie della regione nella promozione dell'utilizzo dei sistemi di IA, proponga soluzioni, raccolga e divulghi studi e ricerche e proponga programmi formativi in materia di intelligenza artificiale.

Si propone poi l'inserimento di una articolata clausola valutativa (Articolo 6), in cui si stabilisce che entro il 31 marzo dell'anno successivo alla approvazione della legge la Giunta regionale trasmetta al Consiglio una relazione in cui siano illustrati e documentati gli interventi realizzati, la misura dei finanziamenti disposti per i singoli interventi e i punti di forza e di debolezza rilevati nel corso dell'attuazione degli interventi medesimi. Successivamente, la Giunta regionale trasmetterà al Consiglio, con cadenza biennale rispetto al 31 marzo, una relazione che, oltre ai dati sopra indicati, descriva e documenti i risultati conseguiti.

I dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla legge saranno resi accessibili dalla Giunta regionale, anche sul proprio sito online in formato aperto. Da parte sua il Consiglio regionale renderà pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione, e formulerà indirizzi vincolanti per l'implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.

Infine, il progetto di legge si conclude con la norma finanziaria e con la norma relativa all'entrata in vigore.

II) Regione Lombardia - Progetto di legge n. 254 "Istituzione di zone economiche speciali regionali denominate d.a.m.a. (distretto area - montana autonoma) nelle aree svantaggiate del territorio lombardo".

Il progetto di legge in esame consta di sette articoli, che definiscono, nell'ordine:

- finalità del progetto legislativo (Articolo 1);
- caratteristiche delle aree D.A.M.A. e soggetti ammessi ai benefici economici (Articolo 2);
- regime fiscale e tributario agevolato (Articolo 3);
- durata delle aree D.A.M.A. e del loro regime fiscale e tributario (Articolo 4);
- strumenti di programmazione negoziata (Articolo 5);
- copertura finanziaria (Articolo 6);
- entrata in vigore (Articolo 7).

Esso è corredato altresì di una relazione illustrativa, in cui si rappresenta il contesto in cui il progetto di legge stesso si inserisce e la motivazione posta a fondamento della proposta normativa, nonché di una relazione finanziaria, in cui si individuano le risorse destinate alla attuazione della proposta medesima.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 febbraio 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

In particolare, vengono enunciate in primo luogo (Articolo 1, comma 1) le finalità del progetto di legge: esso stabilisce procedure, condizioni e modalità per l'istituzione di zone economiche speciali denominate D.A.M.A. (Distretto Area-Montana Autonoma) nelle aree svantaggiate della regione Lombardia, al fine di creare condizioni favorevoli - in termini, fiscali, finanziari e amministrativi - per agevolare l'insediamento nel D.A.M.A. medesimo di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e l'occupazione.

Chiarito quindi il concetto di area D.A.M.A. - consistente in un territorio in cui i cittadini residenti e le aziende insediate possono beneficiare di regimi fiscali, tributari e normativi particolari (Articolo 1, comma 2) - sono poi definite e precisate (Articolo 2) le caratteristiche che le aree D.A.M.A. devono presentare affinché la proposta di istituzione delle stesse possa trovare accoglimento. Più precisamente, si prevede che i territori omogenei, in forma di ambito, possono proporre l'istituzione di un D.A.M.A. alla regione Lombardia a condizione che: a) sia rispettata la continuità territoriale dell'ambito; b) i comuni ricompresi nella proposta di ambito siano classificati dalla Giunta regionale come comuni ad elevato svantaggio per almeno il 75% del numero dei cittadini residenti; c) nel rispetto del limite di cui al precedente punto b), siano inclusi comuni oltre i 5.000 abitanti, al fine di garantire l'omogeneità del territorio e la sua continuità; d) l'ambito su cui istituire il D.A.M.A. abbia una dimensione minima di 50.000 abitanti. In ultimo, si dispone che la proposta di istituzione del D.A.M.A. sia richiesta dalla totalità dei comuni ricompresi nella proposta medesima; sulla scorta delle istanze territoriali, la regione Lombardia può quindi istituire le aree economiche speciali (D.A.M.A.).

Nel D.A.M.A. sono ammessi ai benefici di cui all'Articolo 3:


- a) i cittadini residenti;
- b) le aziende, le forme cooperative e consortili che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, agricola e di servizi in genere;
- c) le categorie professionali, mediche, commerciali, turistiche;
- d) le pubbliche amministrazioni;
- e) le aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche e private;
- f) le associazioni di volontariato, onlus, le associazioni di promozione.

Al regime fiscale e tributario speciale da applicarsi nelle aree D.A.M.A. è dedicato l'Articolo 3, in cui sono indicate le agevolazioni di cui possono fruire i soggetti beneficiari.

Più precisamente:

1. i beneficiari diversi dai cittadini residenti godono di:

- a) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- b) esenzione dal bollo auto per i veicoli a servizio delle unità operative ricadenti nel territorio del D.A.M.A., nel limite massimo di 10 veicoli, fatta eccezione per le aziende di autotrasporto e logistica per le quali non è previsto limite massimo;
- c) per le nuove aziende che si insediano all'interno del D.A.M.A., le agevolazioni previste ai punti a) e b) sono garantite per almeno 10 anni, indipendentemente dalla eventuale ripermetrore del D.A.M.A.;
- d) esenzione dal pagamento della licenza di pesca professionale;
- e) esenzione dal pagamento della "tassa sulle concessioni", determinata secondo quanto riportato nel tariffario regionale;
- f) premialità riconosciuta sui bandi regionali con la maggiorazione del 10% del punteggio complessivo acquisito.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 febbraio 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	--

2. i cittadini residenti nel D.A.M.A. possono invece fruire delle seguenti agevolazioni:
- a) riduzione del 50% dell'addizionale regionale sull' Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
 - b) riduzione del 50% del bollo auto per i veicoli nel limite massimo di 1 veicolo di proprietà;
 - c) esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; tale beneficio viene mantenuto dal contribuente, anche in caso di trasferimento della residenza presso il luogo di studio, per la durata della frequenza scolastica; al fine di acquisire questo beneficio, la residenza all'interno del D.A.M.A. deve essere di almeno 3 anni;
 - d) riduzione del 50% della licenza di pesca dilettantistica (Licenza B) e di caccia;
 - e) ammissione alle agevolazioni sullo sconto carburante previste dalla normativa regionale (legge regionale Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28);
 - f) premialità riconosciuta sui bandi regionali con la maggiorazione del 10% del punteggio complessivo acquisito.

Limitazioni particolari sono previste per il godimento dei benefici da parte delle imprese di nuovo insediamento nel D.A.M.A., esse infatti, laddove rientrano nelle categorie ammesse alle agevolazioni, possono continuare a fruirne purché:

- 1) mantengano la loro attività nel territorio di insediamento del D.A.M.A. per almeno dieci anni, pena la revoca dei benefici concessi;
- 2) almeno il 90 per cento del personale sia reclutato tra i residenti della regione Lombardia.


È altresì proposta (Articolo 4) una norma apposita per la regolazione della durata delle aree D.A.M.A. e del loro regime fiscale e tributario agevolato, in particolare si dispone che la regione Lombardia:

- 1) con cadenza minima di 5 anni dall'istituzione del D.A.M.A., possa rivederne gli ambiti sulla scorta dell'aggiornamento dei dati relativi all'indicatore di svantaggio;
- 2) con cadenza minima di 10 anni dall'istituzione del D.A.M.A., possa confermare o abolire il D.A.M.A. stesso o rivederne le agevolazioni fiscali e tributarie.

Si propone poi di prevedere l'attuazione, da parte di regione Lombardia, di strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, quali i patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani, con particolare riferimento al D.A.M.A.

Concludono il progetto di legge la norma finanziaria e la norma relativa all'entrata in vigore della legge medesima.

All'esito della disamina del contenuto del progetto di legge in oggetto, pare potersi affermare che esso non presenta profili di illegittimità costituzionale, quanto alla eventuale violazione della competenza legislativa statale, posto che le agevolazioni fiscali e tributarie ipotizzate riguarderebbero esclusivamente tributi di carattere regionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 febbraio 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

III) Regione Campania, Proposta di legge n. 275 “Proposta di legge per l’istituzione del Registro Regionale degli amministratori di condominio”;

IV) Regione Veneto, Progetto di legge n. 172 “Istituzione dell’Elenco Regionale degli Amministratori di Condominio”.

Si presentano infine, in questa sezione, due progetti di legge - di Regione Campania e di Regione Veneto - relativi, entrambi, ad un tema molto avvertito in ambito sociale, e cioè il problema della competenza professionale degli amministratori di condominio.

Gli adempimenti che questi ultimi sono chiamati ad ottemperare sono divenuti sempre più numerosi e complessi, soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), con cui, tra l’altro, sono state stabilite in modo più stringente proprio le attribuzioni dell’amministratore condominiale e i suoi obblighi amministrativi e contabili¹, e sono stati ampliati e tipizzati i gravi motivi alla base della revoca dell’incarico², anche in relazione alle modifiche e alle novelle introdotte dal citato provvedimento legislativo nella disciplina del condominio.

Tutte ragioni per le quali, per potere svolgere l’incarico di amministratore condominiale con serietà, puntualità e correttezza, occorre essere molto preparati sul piano giuridico-normativo e mantenersi sempre aggiornati.

Non sempre, tuttavia, coloro che operano in tale ambito dimostrano competenze professionali adeguate, con conseguente aumento, anche per tale regione, delle vertenze di natura condominiale.


Uno strumento utile a porre rimedio, almeno in parte, alla problematica *de qua* può essere individuato nella istituzione di un “elenco” o “registro” regionale degli amministratori di condominio, questa almeno è la tesi dei proponenti delle discipline normative di cui ai progetti di legge esaminati in questa sede.

“Elenco” o “registro” che, preme sottolineare, non intende in alcun modo costituire un “albo” regionale degli amministratori di condominio (la cui professione, d’altra parte, non ha natura ordinistica), posto che una previsione normativa di tale tenore e contenuto risulterebbe, come ben noto, costituzionalmente illegittima, per invasione della sfera di competenza legislativa statale in materia di “professioni”, con correlata violazione dell’art. 117, terzo comma Cost..

A tale riguardo può fondatamente ritenersi, con riferimento a entrambi i progetti di legge, che essi - presentati nel mese di dicembre 2022 - siano stati proposti alla luce della approvazione, in regione Piemonte, di una legge (la prima in Italia) avente il medesimo oggetto (legge regionale Piemonte, 13 settembre 2022, n. 16), e del superamento, da

¹ In particolare, ai sensi della legge n. 220 del 2012, l’Amministratore di condominio ha, tra gli altri, i seguenti obblighi: comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali; pubblicità della documentazione amministrativa condominiale; affissione nel condominio del nome, recapito e numeri telefonici dell’amministratore medesimo; apertura di un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, sul quale movimentare in via esclusiva le somme ricevute o erogate per conto del condominio stesso; promozione di azione giudiziale, con richiesta di decreto ingiuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, per la riscossione forzata delle quote condominiali non corrisposte, fatta salva l’espressa dispensa ottenuta dall’assemblea.

² Tra le numerose cause di revoca dell’incarico conferito all’Amministratore condominiale, si segnalano: l’omissione del rendiconto di gestione per un solo anno; la mancata apertura del conto del condominio; l’inerzia nell’azione giudiziaria tesa alla riscossione forzata delle quote condominiali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 febbraio 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

parte della stessa, del vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non ha proposto impugnazione.

Al citato testo normativo del legislatore piemontese sono chiaramente ispirati sia il pdl di regione Veneto, sia il pdl di regione Campania, nell’ambito dei quali, al fine di assicurare il rispetto, da parte del legislatore regionale, della sfera di competenza legislativa riconosciuta alle regioni, e così evitare di incorrere nelle censure della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si precisa espressamente che: a) l’iniziativa legislativa è assunta dalla regione “nel rispetto delle proprie competenze e in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia”; b) “l’elenco ha finalità esclusivamente conoscitive” e ambito di applicazione strettamente riferito al territorio regionale (essendo suddiviso in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali della Città metropolitana - di Venezia o Napoli, come già di Torino nella legge regionale Piemonte n. 16 del 2022 - e delle province); c) l’iscrizione nell’elenco/registro, lungi dal costituire requisito per l’esercizio dell’attività professionale, rappresenta invece, come già segnalato in premessa, uno strumento di trasparenza e di tutela sia per i cittadini, sia per coloro che svolgono attività di amministratore condominiale.

Lo scopo perseguito dai proponenti, come si legge nel pdl di regione Campania, è quello di “garantire una maggiore chiarezza, comprensibilità ed esplicitezza” e di “tutelare nel migliore dei modi condomini e amministratori”³, si ritiene infatti che l’elenco renderà più comprensibile e trasparente l’azione dell’amministratore, ampliando la possibilità dei condòmini di verificare l’attività svolta dall’amministratore stesso, una attività che, come detto, richiede non solo serietà, puntualità e correttezza, ma anche una sempre maggiore formazione ed un continuo aggiornamento tecnico-professionale.

Analogamente, il pdl di regione Veneto precisa che il fine perseguito è quello di “concorrere a garantire ed attestare la professionalità e l’onorabilità dei soggetti che svolgono, in forma singola o associata, l’attività di amministratore di condominio”.

Entrambi i progetti di legge si compongono di un numero contenuto di articoli, in cui, oltre all’oggetto e alle finalità perseguite, si precisano le caratteristiche ed il contenuto dell’elenco, in ordine al quale si prevedono, con disposizioni sostanzialmente analoghe, i requisiti e le modalità per l’iscrizione, l’aggiornamento e la cancellazione.


L’elenco, come già evidenziato, è suddiviso in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali della Città metropolitana di Venezia o di Napoli e delle province ed è tenuto dalla competente struttura regionale, individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

L’iscrizione all’elenco, senza oneri a carico del richiedente, avviene su istanza di parte, su base volontaria e, come già sottolineato, non costituisce requisito necessario per l’esercizio dell’attività, restando a tal fine ferma l’applicazione delle disposizioni statali vigenti.

Possono presentare istanza di iscrizione coloro che presentano idonea autodichiarazione attestante:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2014, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la

³ Cfr. scheda AIR che accompagna il pdl di Regione Campania.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 febbraio 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	--

formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali);

- b) l'eventuale sussistenza di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi professionali e a tutela dei condomini, con l'indicazione dei relativi massimali;
- c) l'eventuale iscrizione ad associazioni professionali ed altre forme aggregative di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);
- d) l'anno dal quale è esercitata l'attività di amministratore condominiale, e) i titoli di studio conseguiti e i corsi di formazione frequentati.

Nell'autodichiarazione il richiedente può indicare altresì:

- a) il numero degli stabili e il totale delle unità immobiliari amministrati;
- b) il superamento dell'iter di certificazione elaborato secondo la norma UNI 10801:2016;
- c) il soggetto presso il quale è stato svolto il corso di formazione iniziale, nonché le attività di formazione periodica annuale;
- d) ogni altra informazione atta a meglio definire caratteristiche e competenze del richiedente.

In merito all'aggiornamento dell'elenco, si prevede in entrambi i pdl esaminati che l'iscrizione abbia efficacia per tre anni, allo scadere dei quali si rinnova a seguito di nuova autodichiarazione che attesti il permanere dei requisiti prescritti; di eventuali variazioni sopravvenute l'iscritto deve dare immediata comunicazione alla regione.

Sono poi previste dettagliatamente le cause di cancellazione. Quest'ultima è disposta con atto del dirigente responsabile della competente struttura regionale o per rinuncia all'iscrizione, o per dichiarazione di liquidazione giudiziale/fallimento, o allorquando non ricorrono più i requisiti prescritti per l'iscrizione.

L'iscritto cancellato dall'elenco può esservi tuttavia riammesso; se la cancellazione viene disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione, la riammissione è consentita quando sono cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione.

Se l'attività di amministrazione condominiale è esercitata in forma societaria, l'iscrizione all'elenco è riferita al legale rappresentante della società stessa o a coloro che, muniti di necessari poteri, sono preposti dalla società allo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio

Si dispone poi che, al fine di promuovere la più ampia informazione e accessibilità dell'elenco, venga data all'elenco medesimo ampia pubblicità in apposita sezione dei siti istituzionali di Giunta e Consiglio regionale, e ne siano garantiti aggiornamento e consultabilità.

Nel pdl di Regione Campania si rinviene infine, altresì, la previsione dell'istituzione di una Consulta Permanente, avente il compito di affrontare le problematiche concernenti il regolamento regionale di attuazione della legge proposta.